

28/16/4

Personale

D.D.L. n. 28 del - 2 AGO. 1991

D.d.L. "ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.27/12/89
N°413, CONVERTITO IN LEGGE 28/2/90 N°37. ELEVAZIONE LI-
MITI D'ETA' PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE PUGLIA".

SECRETARIA PRESIDENZA Ordine del giorno
06. GIU. 1991
ARRIVO

*allo stato non è né può essere
quantificata la spesa. Si precisa
che il procedimento non comporta
ulteriori o nuove spese a carico del
bilancio regionale*

28-91

[Signature]

2

RELAZIONE

Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione dei Signori Consiglieri Regionali mira ad estendere la normativa statale di cui al D.L.27/12/89 n°413, convertita con legge 28/2/90, n°37, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei Dirigenti dello Stato", anche al personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

In specifico tale normativa consente il trattenimento in servizio, a richiesta, di coloro che non abbiano raggiunto il massimo pensionabile previsto dagli Istituti di Previdenza e, comunque, fino al compimento del 70° anno d'età.

Il presente disegno di legge, uniformandosi alla normativa statale, tende ad assicurare la continuità delle esperienze maturate nonchè a garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, sostenuta dalla preparazione culturale e professionale del personale dirigente, utilizzando le molteplici competenze tecniche e organizzative acquisite nel tempo.

./..

Analogo provvedimento è stato adottato dalla Regione Calabria con L.R.4/5/90,n°29,regolarmente vistata dal Governo centrale. .

La quantificazione della spesa relativa al presente disegno di legge non è al momento quantificabile,non potendo prevedersi il numero delle istanze dei dipendenti interessati.

REGIONE PUGLIA

D. d. L.

Adeguamento alle disposizioni di cui al D. L. 27.12.89, n. 413, convertito in legge 28.2.90, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia.

Art.1

Al personale dipendente della Regione Puglia, con qualifica I° e II° dirigenziale, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti d'età e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i servizi riscattabili e ricongiungibili, è consentito il trattenimento in servizio, su esplicita richiesta degli interessati, fino al raggiungimento del limiti massimo e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

Art.2

Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono estensibili anche al personale degli Enti Strumentali della Regione Puglia.

Art.3

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 4 Commissione Consiliare permanente n° 8/8/91